

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **684/1988** (ECLI:IT:COST:1988:684)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **11/05/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **16/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13149**

Atti decisi:

N. 684

## ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile (Condizioni dell'adozione), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale di Catania, sul ricorso proposto da Bottino Carmela, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, del 14 gennaio 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso del procedimento di adozione promosso da Carmela Bottino, il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 4 aprile 1986, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati ancorché maggiorenni e consenzienti.

Considerato che la norma impugnata, per la parte denunciata con la predetta ordinanza, è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sent. n. 557 del 1988.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte denunciata, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto detta norma è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 557 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*